

Provincia di Biella

Ordinanza n° 71/620-3-Andorno Micca 5 – Istanza datata 21 maggio 2019 della società CORDAR spa Biella Servizi , con sede in Biella, per trasferimento della titolarità, rinuncia parziale, variante sostanziale e riunione captazioni diverse in un'unica utenza, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione preferenziale al Comune di Andorno Micca, assentita con autorizzazione alla continuazione del prelievo in via provvisoria rilasciata con D.D. n°2640 del 06 luglio 2005, per derivazione d'acqua pubblica da 43 sorgenti tributarie del rio Nelva e Sobbia nei comuni di Tavigliano e Pettinengo e 3 pozzi ubicati nel comune di Andorno Micca, ad uso potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico - gestione del servizio idrico del Comune di Andorno Micca). Fascicolo provinciale Andorno Micca - Codice utenza regionale BI 10.632.

Premesso che con istanza datata 03 agosto 2000, depositata e registrata in data 11 agosto 2000, al n° 30.431 di protocollo provinciale, il Comune di Andorno Micca ha chiesto ai sensi D.P.G.R. 05 marzo 2001, n°4/R e ss.mm.ii. la concessione in via preferenziale per poter continuare a derivare da un gruppo di 43 sorgenti ubicate in Comune di Tavigliano, Pettinengo e Andorno Micca e 3 pozzi ubicati in Comune di Andorno Micca, una portata massima istantanea di litri al secondo 4,22 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 133.251, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,22, ad uso potabile;

e che, nell'ambito del procedimento teso ad acquisire la concessione preferenziale sopra indicata, con D.D. della Provincia di Biella 06 luglio 2005, n° 2640, venne assentita al Comune di Andorno Micca, ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii, l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico, nelle more del procedimento previsto dal medesimo regolamento regionale, secondo i limiti e di prelievo indicati nell'istanza datata 03 agosto 2000;

premessi, inoltre, che con D.G.R. 10 dicembre 1992 n°131-21273 venne assentita al Comune di Andorno Micca la concessione per derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 8,4 ed un volume massimo annuo di 264.902 metri cubi, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 8,4 d'acqua pubblica dal torrente Sobbia in comune di Andorno Micca, per uso potabile;

dato atto che la concessione oggetto della D.G.R. n° 131-21273/1992 venne accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 09 novembre 1987, data di autorizzazione all'inizio dei lavori; pertanto la stessa venne a scadere in data 09 novembre 2017 e non fu chiesto rinnovo in tempo utile;

vista ora l'istanza in data 21 maggio 2019, depositata e registrata in data 22 maggio 2019, al n° 9763 di protocollo provinciale, con cui la società CORDAR Spa Biella Servizi, con sede in Biella, in qualità di Gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Andorno Micca, ha chiesto, ai sensi degli articoli 27, 30 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il trasferimento della titolarità con varianti sostanziali all'emananda concessione preferenziale, con riunione di tutte le fonti di captazione in un'unica utenza. Nello specifico:

- derivare una portata massima istantanea, aumentata a litri al secondo 4,79 ed un volume massimo annuo di metri cubi 150.930, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,79, da un gruppo di 46 sorgenti ubicate nel Comune di Tavigliano, Pettinengo e Andorno Micca;

- derivare dal torrente Sobbia in Comune di Andorno Micca, una portata d'acqua massima istantanea di litri al secondo 8,4 ed un volume massimo annuo pari a 150.000 metri cubi, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,76, sempre ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato del Comune di Andorno Micca), con restituzione dei reflui di scarico tramite collettori consortili pubblici;

- rinunciare al prelievo d'acqua sotterranea derivabile dai tre pozzi originariamente inclusi nella domanda di concessione preferenziale e denominati "Molinetto" e "Alto Sobbia" e "Alto Sobbia", di cui uno dei due pozzi "Alto Sobbia" mai realizzato, ma solo previsto in sede progettuale, previa esecuzione degli interventi di chiusura dei pozzi e messa in sicurezza della falda sotterranea ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tecniche approvate con Determinazione Dirigenziale n°539 del 03 dicembre 2015;

ritenuto non necessario acquisire in via preventiva i pareri previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di variante riguarda utilizzazioni d'acqua pubblica già in esercizio poiché parte di esse legittimate dall'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria accordata con D.D. 2640/2005 e parte di esse oggetto della domanda in via di sanatoria, captazioni tutte per le quali è già stato adottato da parte della Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2019, n° 268, il provvedimento di approvazione della proposta di definizione di delimitazione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, redatto ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii;

verificato che la riunione di utenza idrica proposta dal Gestore richiedente rispetta i disposti previsti dall'articolo 7, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii., secondo i quali "il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete", in quanto l'acqua derivabile dal torrente Sobbia e dal gruppo di sorgenti indicate nella documentazione tecnica allegata alla domanda di variante è finalizzata esclusivamente per l'approvvigionamento della medesima rete di acquedotto avente interesse pubblico generale, ovvero per l'acquedotto comunale di Andorno Micca;

ritenuto che i presupposti individuati dal citato articolo 7, comma 3 del regolamento regionale n°10/R/2003 e ss.mm.ii., esplicano interamente i loro effetti limitatamente all'approvvigionamento di una sola rete di acquedotto circoscritta al rispettivo ambito territoriale, quale risulta essere la rete del Comune di Andorno Micca;

ricordato che, tali presupposti, vengono meno nel momento in cui una rete di acquedotto viene collegata alla rete di un altro Comune limitrofo, ovvero venga costituita una rete di acquedotti fra loro interconnessi, fatta salva la condizione di unione di reti di acquedotti diversi a seguito di fusioni di comuni fra loro contigui;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775;
- la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la

- L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
 - la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”, pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;
 - il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;
 - le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;
 - i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;
 - la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”,

il responsabile del procedimento, istruttore direttivo tecnico Geom. Lucio Menghini, a seguito dell'istruttoria condotta da Cristiana Ramella Germanin, propone l'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI

La sottoscritta Dott.ssa Anna GARAVOGLIA, in qualità di Dirigente del Servizio rifiuti, VIA, energia e qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia di Biella n° 30 del 02 aprile 2019, successivamente prorogato con Decreto del Presidente della Provincia n° 36 del 30 aprile 2019;

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 giugno 2019, all'Albo Pretorio dei Comuni di Tavigliano, Pettinengo e Andorno Micca nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale
(http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);
3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 07 agosto 2019, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella – Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza;
5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto delle derivazioni d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell'Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Autorità d'Ambito N° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” di Vercelli, alla A.S.L. competente, ai Comuni di Tavigliano, Pettinengo e Andorno Micca, oltre che alla società concessionaria richiedente;
6. le amministrazioni sopra citate possono avanzare una sola richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito detta richiesta dovrà essere formulata in modo tale da consentire, al proponente, la predisposizione della documentazione comprensiva di tutti gli elementi necessari, alle Amministrazioni coinvolte, per la sua successiva valutazione e per l'adozione della determinazione finale di competenza dell'Amministrazione richiedente.
7. di attribuire alla presente ordinanza valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.. A tal proposito informa che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Servizio Rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
 - l'Ufficio interessato è il servizio rifiuti, V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480825, fax 015/8480740, e-mail rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

- il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI.
 - il Responsabile dell'istruttoria è l'Istruttore di Vigilanza del Territorio Rag. Cristiana RAMELLA GERMANIN;
8. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili esclusivamente con le derivazioni oggetto della variante in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
 9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale;
 10. sono escluse dal presente procedimento le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili; così come non è ammessa, nei soli confronti dell'originaria autorizzazione assentita con D.D. n°2.640/2005, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto del citato provvedimento;
 11. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari;
 12. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
 13. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande parzialmente concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.